

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE ROMA

RICORSO

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

PER

La società “U.S. Viterbese 1908 SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, in persona del legale rappresentante in carica sig. Pietro Tilia, nato a Marano Equo (RM) il 23.09.1943, con sede in Viterbo via della Palazzina snc (C.F. e P.IVA 02120770561), rappresentata e difesa dall’avv. Laura Torroni del Foro di Roma (C.F. TRRLRA70A51H501X) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Corso Trieste 16, pec: lauratorroni@ordineavvocatiroma.org come da procura in calce al presente atto

(ricorrente)

CONTRO

- COMUNE DI VITERBO, in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore con sede in via Ascenzi n.1 Viterbo, pec: protocollo@pec.comuneviterbo.it

(resistente)

e nei confronti

- REGIONE LAZIO, in persona del presidente in carica e legale rappresentante pro tempore con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 Roma pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

(controinteressata)

PER L’ANNULLAMENTO

per l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti

del diniego del rilascio del nulla osta ex art. 19 N.O.I.F. per disputare le competizioni calcistiche della stagione 2023/2024 presso l’Impianto Sportivo Enrico Rocchi di Viterbo, della comunicazione prot. n.84828/2023 del 07.07.2023, della comunicazione prot. n. 86211 dell’11.07.2023, della comunicazione prot. n. 87340/2023 del 13.07.2023, del verbale della seduta del 06.07.2023, di estremi e contenuto ignoto, nonché del diniego di rinnovo e/o della proroga temporanea della concessione in uso e della gestione dello

stadio Enrico Rocchi di cui alla convenzione con scadenza al 31.08.2023, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota prot. n.81270 del 30.06.2023, non conosciuta nonché l'“*Avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'affidamento in concessione dello stadio comunale*”, approvata con determinazione dirigenziale n.1930 del 28.07.2023 e allegato modulo di partecipazione.

IN VIA PRELIMINARE

Con atto a rogito avv. dott. Antonino Privitera, Notaio in Roma, con studio in Roma via Paolo Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma del 23.06.2023, in corso di repertoriazione e registrazione, la società “U.S. VITERBESE 1908 S.R.L.” costituita in Italia, con sede legale in Viterbo, via della Palazzina Snc, PEC viterbese@legalmail.it, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo, numero di iscrizione, C.F. e P.IVA 02120770561, numero REA VT- 157067, ha deliberato la trasformazione della società in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, modificando la denominazione e l'oggetto sociale e adottando il seguente statuto sociale: E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata “US VITERBESE 1908 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA” (di seguito per brevità US VITERBESE), oggi legittimata attiva nel presente ricorso.

FATTO

- I -

Con verbale n.792 del 10.04.1987, la Giunta della Regione del Lazio, in qualità di proprietaria – a tutt'oggi - dell'Impianto Sportivo Enrico Rocchi sito in Viterbo, via Della Palazzina snc, affidava al Comune di Viterbo l'uso, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto medesimo.

In data 08.08.2018, il Comune di Viterbo sottoscriveva con la US VITERBESE 1908 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA, (già A.S. Viterbese Castrense s.r.l. e successivamente U.S. Viterbese 1908 s.r.l.) la Convenzione rep. 24988/23 per la concessione in uso e la gestione dello Stadio Comunale Enrico Rocchi, sito in via della Palazzina snc.

La Convenzione in ultimo detta scade, in base a quanto previsto dall'art.2, il giorno 31.08.2023.

La società odierna ricorrente ha adempiuto e adempie regolarmente agli obblighi previsti dall'art. 4, provvedendo, a tutt'oggi, alla corretta manutenzione, gestione e conservazione dell'impianto sportivo di interesse.

Peraltro giova precisare a tal proposito che, oltre alla manutenzione ed all'apporto di migliorie varie, la società ricorrente ha dotato l'impianto, ai fini dei requisiti di conformità e agibilità, di una serie di beni e attrezzature, che restano di sua proprietà, quali ad esempio l'impianto led elettrico e di diffusione sonora, l'impianto di illuminazione, le attrezzature della palestra e degli spogliatoi, le panchine, l'impianto di video sorveglianza, il gruppo elettrogeno, le attrezzature della sala medica, l'impianto di irrigazione.

Senza tali attrezzature, l'impianto non sarebbe conforme e destinabile all'uso sportivo sportivo previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.792/1987.

- II -

In data 06.07.2023, e dopo vari solleciti (da ultimo il 19.05.2023 ed il 23.06.2023), il Sindaco del Comune di Viterbo ha convocato la società ricorrente al fine di valutare il rinnovo della Convenzione e di dare eventuale seguito ad una Preintesa intercorsa fra le parti in data 28.02.2022, finalizzata alla realizzazione di alcuni interventi congiunti di manutenzione straordinaria, retrofitting e riqualificazione dell'impianto sportivo di interesse.

In sede di convocazione, la società ricorrente ha chiesto al Comune sia il rilascio del nulla osta ex art. 19 N.O.I.F. per procedere all'iscrizione al Campionato di Serie D e utilizzare lo Stadio Enrico Rocchi per le dispute calcistiche della Stagione 2023/2024, sia il rinnovo e/o la proroga della Convenzione in scadenza.

In data 07.07.2023, il Comune di Viterbo ha inviato a mezzo pec, la determinazione prot. n. 84828/2023, comunicando l'improrogabilità della scadenza della Convenzione de qua, senza ulteriori rinnovi : ***“...la presente per comunicare che il titolo per la disponibilità del campo da gioco Stadio Comunale Enrico Rocchi scadrà improrogabilmente il prossimo 31 agosto 2023 così come espressamente previsto dall'art. 2 della vigente convenzione pluriennale rep. 24998/23 (stagioni sportive 2018/2019 - 2022/2023. Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge con***

espresso richiamo e rinvio alle norme NOIF ed in particolare all'art.19 comma 4”.

Pertanto, in data 08.08.2023, la società ricorrente ha rinnovato, a mezzo pec, la richiesta di rilascio del nulla osta ex art. 19 NOIF, precisando che detta richiesta era finalizzata esclusivamente all'iscrizione al Campionato di serie D entro il termine perentorio del 13.07.2023 e al solo utilizzo dell'impianto per la disputa delle competizioni sportive casalinghe per la stagione sportiva 2023/2024.

Con nota prot. n. 86211/2023 dell'11.07.2023 la stessa P.A. comunicava alla società ricorrente che la proroga e/o il rinnovo della Convenzione ed il rilascio del nulla osta ex art.19 NOIF erano subordinati alla conclusione positiva delle trattative di cui alla Preintesa del 28.02.2023.

Con istanza in autotutela notificata a mezzo pec in data 12.07.2023, la società ricorrente presentava istanza di riesame del diniego del nulla osta ex art.19 NOIF, rilevando che la disponibilità dello stadio, destinato *ex lege* alle competizioni sportive, non poteva essere subordinata e condizionata alle trattative in corso per la conclusione di accordi di diversa natura e *iure privatorum*.

A tal riguardo si evidenzia che le Norme organizzative interne approvate dalla F.I.G.C. (NOIF) disciplinano all'art. 19, l'uso dell'impianto sportivo, prevedendo testualmente che: ***“1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto di iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.***

2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle Norme sulle Licenze Nazionali, emanate dal Consiglio Federale.

3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati

motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al campionato Nazionale di serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Provincie e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di provincie limitrofe, dotati di campi coperti.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa:

- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;

- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore giovanile;

- al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili;

6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra”.

Pertanto, non ricorrendo condizioni ostative di cui al comma 4 della norma in ultimo citata ed essendo lo stadio pienamente conforme e disponibile all'uso, la società era ed è pienamente legittimata ad ottenere dal Comune il rilascio del nulla osta richiesto.

Al contrario, il Comune, con la nota prot. n.87340 del 13.07.2023, confermava il proprio diniego con la seguente motivazione “...*atteso l'ambito di applicazione delle norme organizzative della F.I.G.C. e considerato che l'attuale gestore avrebbe potuto presentare direttamente alla Federazione utilizzando l'altro modello presente sul sito di quest'ultima che richiama il titolo di possesso dell'impianto – resta preclusa all'Ente di dare seguito alla richiesta così come formulata , attesa l'impossibilità di concedere allo stato degli atti, ad altro titolo, il campo per un periodo eccedente il termine di cui alla convenzione in essere fissato al 31 agosto 2023. Si rileva inoltre, quale ulteriore motivazione della preclusione, la natura irrevocabile del nulla osta per tutta la stagione calcistica 2023/2024 oltre alla circostanza che, in assenza di un valido*

titolo negoziale, che vada oltre il termine di cui sopra, l'Ente potrebbe incorrere in gravosi oneri finanziari per la gestione del campo che, in assenza di un gestore continuativo, potrebbero inoltre pregiudicare il buon fine dell'eventuale manifestazione di pubblico interesse per la gestione del campo medesimo. Quanto al rinnovo della convenzione in ultimo richiamata ...si rammenta che lo stesso resta assoggettato alle condizioni di cui alle precedenti note prot. n.86211/2023 e prot. n.81270/2023 ben note a codesta società e per le quali si è in attesa di ricevere riscontro sin dal 30/06 u.s....”.

- III -

Il diniego manifestato dal Comune di Viterbo ha pregiudicato irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad effettuare l'iscrizione entro il termine del 13.07.2023 al Campionato di Serie di D per la stagione calcistica 2023-2024, obbligandola ad iscriversi ad un campionato di categoria addirittura inferiore e con riserva, stante la mancanza di disponibilità dell'impianto sportivo ove disputare le competizioni calcistiche.

Ad oggi la società ricorrente continua ad assolvere quotidianamente e puntualmente, come da Convenzione, all'obbligo di manutenzione e conservazione dell'impianto sportivo, che è pienamente conforme disponibile ad asservire all'uso cui è destinato, grazie soprattutto alle attrezzature di proprietà della società.

- IV -

Successivamente ai dinieghi manifestati, il Comune di Viterbo ha pubblicato, con determinazione dirigenziale n. 1930 del 28.07.2023, l'“Avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'affidamento in concessione dello Stadio Comunale Enrico Rocchi per la sola stagione annuale 2023/2024”, da aggiudicare con una successiva e non meglio precisata procedura di gara.

Si evidenzia che nell'avviso in ultimo detto, la P.A. è prevista al punto 3 – inespugnabilmente - l'aggiudicazione dell'impianto unitamente alle attrezzature e pertinenze di proprietà della società ricorrente e che saranno ovviamente asportate alla data del 31.08.2023.

Altrettanto inespugnabilmente al punto 7 dell'avviso in questione, il “ *canone annuo di concessione a base d'asta da assoggettare a rialzo*”, è calcolato in un importo pari ad Euro 13.800,00 oltre IVA, (con una stima, al precedente punto 6, del “*il valore massimo della concessione*” in Euro 76.500,00);

importi che risultano di gran lunghi inferiori ai costi sopportati dalla società ricorrente per la manutenzione periodica e la conservazione dell'impianto.

Alla luce delle suesposte circostanze, la condotta del Comune di Viterbo sfociata nel diniego al rilascio del nulla osta di disponibilità dello Stadio Enrico Rocchi ex art. 19 N.O.I.F., nonché nel diniego di rinnovo e/o proroga della convenzione in favore della società ricorrente per la gestione e manutenzione dell'impianto medesimo, si configura ingiusta ed illegittima e merita di essere integralmente censurata per i seguenti

MOTIVI

1. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N.792 DEL 10.04.1987.

ULTERIORE ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE APPROVATE DALLA F.I.G.C. VIGENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART.19.

INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA E ABNORMITA' CON RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI MANIFESTAZIONE DI DINIEGO AL RILASCIO DEL NULLA OSTA EX ART.19 NOIF E DI MANCATO RINNOVO E/O PROROGA DELLA CONVENZIONE REP.24988/23 DEL 2018.

In primo luogo si precisa nuovamente che lo Stadio Enrico Rocchi è ad oggi e fino al 31 agosto 2023 in gestione alla società ricorrente che, in base alla Convenzione sottoscritta a suo tempo, ha provveduto e provvede puntualmente e quotidianamente alla manutenzione ed alla conservazione dello stesso.

Ebbene stante il corretto assolvimento degli obblighi di cui alla Convenzione più volte citata e la dotazione di beni ed attrezzature di proprietà privata, non sussistevano e non sussistono motivi ostativi, tantomeno di pubblico interesse, a che il Comune rinnovasse e/o prorogasse temporaneamente la gestione e la manutenzione dell'impianto in capo alla ricorrente, e garantisse a quest'ultima la disponibilità dello stesso per disputarvi le attività sportive, mediante il rilascio del nulla osta ex art. 19 N.O.I.F.

Tale norma prevede, come già detto, che le società debbono svolgere la loro attività nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto di iscrizione al Campionato e che detto impianto, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune ove le società hanno la propria sede sociale (comma 1).

Sia in ambito professionistico che dilettantistico o giovanile, la disciplina di cui sopra può essere derogata in casi eccezionali di gravità e urgenza e per fondati motivi (cfr. comma 4) tali da autorizzare le società a giocare in impianti sportivi situati in diversi Comuni o Regioni.

Nel caso di specie, non ricorrendo alcuna delle ipotesi eccezionali o gravi, di cui al comma 4 dell'art.19 NOIF, sussiste il pieno diritto della società ricorrente, anche prescindere dal rinnovo o meno della convenzione, di utilizzare lo stadio, in quanto pienamente conforme e disponibile, per le competizioni sportive relative alla prossima stagione 2023/2024.

Peraltro, a decorrere dal 31.08.2023 lo Stadio Enrico Rocchi torna nella piena disponibilità del Comune che resta comunque obbligato alla relativa attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e a garantirne la disponibilità all'uso sportivo, secondo quanto previsto dalla delibera della Regione Lazio.

Ciò nonostante, il Comune ha negato illegittimamente ed arbitrariamente, alla ricorrente sia il rinnovo e/o la proroga temporanea della convenzione, sia il rilascio del nulla osta all'uso per le competizioni sportive per fini che esulano da qualsivoglia interesse pubblico o privato.

Tale condotta, manifestamente arbitraria, si configura illogica ed irragionevole e risulta gravemente viziata da eccesso di potere.

Ed infatti non sussiste alcun fondamento logico idoneo a giustificare i dinieghi manifestati dal Comune di Viterbo, se non uno che però si profila gravemente illecito e lesivo finanche del pubblico interesse.

Ed infatti il Comune ha volutamente ed illegittimamente omesso di dare riscontro alle richieste di rinnovo e/o proroga temporanea della convenzione e di rilascio del nulla osta ex art.19, inoltrate dalla società ricorrente all'unico scopo di concludere, alle proprie condizioni, le trattative di cui alla Preintesa del 28.02.2022, subordinando a queste ogni altra diversa e legittima richiesta della società.

Ne costituisce prova in tal senso la comunicazione prot. n. 84828 del 07.07.2023 dal contenuto generico e priva di qualsivoglia idonea motivazione con cui la p.a. comunale si è apparentemente astenuta, in

violazione dei principi di correttezza e trasparenza, dal prendere posizione su eventuali rinnovi o proroghe.

Ne costituisce ulteriore prova la nota prot. n. 86211 dell'11.07.2023, censurabile anche per vizi relativi alle trattative di cui alla Preintesa del 28.02.2022, che si profila illegittima sotto il profilo che qui interessa, in quanto esprime la volontà ricattatoria dell'amministrazione di subordinare il rilascio del nulla osta ex art. 19 NOIF e la concessione del rinnovo e/ proroga della convenzione alla conclusione di un accordo diverso ed ulteriore e peraltro secondo termini e modalità arbitrariamente stabiliti e pienamente divergenti da quelle stabilite nella Preintesa del 28.02.2022.

Tale condotta illecita è stata perpetrata con la successiva nota prot. n. 87340 del 13.07.2023, con cui l'amministrazione ha reiterato la volontà di subordinare la concessione in uso e la disponibilità dell'impianto sportivo all'esborso di una fideiussione, di importo pari ad Euro 1.650.000,00 che riguarda i diversi impegni ed accordi in corso di trattativa cui sopra più volte si è accennato.

Pertanto detti provvedimenti - ed i dinieghi in essi manifestati - meritano di essere censurati per eccesso e sviamento di potere non solo per la violazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale e dalle norme sportive, ma anche per abnormità, irragionevolezza, non risultando legittimo usare le richieste della società ricorrente come strumento per giungere, in modo ulteriormente arbitrario e vessatorio, al buon esito delle trattative di un diversa procedura contrattuale.

2. ULTERIORE ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA'.

ARBITRARIETA', SVIAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ABNORMITA', CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.

La illegittimità della condotta della P.A., con riferimento ai dinieghi manifestati alla società ricorrente, rileva sotto ulteriore profilo.

Ed infatti, il Comune, dopo aver condizionato il rinnovo e/o la proroga della Convenzione ed il rilascio del nulla osta per la disponibilità dello Stadio alla prestazione di una garanzia di importo elevatissimo (pari ad Euro 1.650.000,00) prevista per la realizzazione di ulteriori lavori oggetto di una differente procedura contrattuale, ha pubblicato una manifestazione di

interesse (si badi bene, non una gara!) per l'aggiudicazione in concessione dell'impianto sportivo medesimo a terzi.

Si evidenzia che il grossolano "avviso", dal contenuto discutibilissimo, prevede l'aggiudicazione non solo dell'impianto ma anche dei beni e delle attrezzature di proprietà della società ricorrente e ad un prezzo base di asta (Euro 13.500,00) di gran lunga inferiore ai costi annualmente sborsati dalla stessa società ricorrente per la manutenzione e la conservazione dello stesso impianto.

Ciò dimostra la condotta assolutamente illogica, irragionevole assunta dal Comune anche in spregio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza che debbono contraddistinguere l'azione amministrativa.

Ed invero la P.A. comunale ha dapprima motivato il diniego espresso alla società ricorrente, sostenendo che senza l'esborso di una garanzia fideiussoria pari ad Euro 1.650.000,00 sarebbe stato impossibile concedere la disponibilità e l'uso dell'impianto sportivo in quanto "**...l'Ente potrebbe incorrere in gravosi oneri finanziari per la gestione del campo che, in assenza di un gestore continuativo potrebbero pregiudicare il buon fine della eventuale manifestazione pubblica di interesse per la gestione del campo...**" per poi pubblicare una manifestazione di interesse ove il prezzo base ed il limite massimo della eventuale concessione sono di gran lunga inferiori alle spese periodiche sostenute dalla società ricorrente per assolvere agli ordinari oneri di manutenzione.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A

Con riferimento alla sussistenza del *fumus* si riportano le ragioni indicate nei motivi enucleati nel presente ricorso.

Con riguardo alla sussistenza del *periculum in mora*, è evidente che la società ricorrente, in virtù della condotta e dei provvedimenti di diniego adottati dalla Amministrazione Comunale di Viterbo, non ha potuto effettuare iscrizione entro il termine previsto a pena di decadenza del 13.07.2023, al Campionato di Serie D per la Stagione calcistica 2023/2024, con grave ed irreparabile pregiudizio.

Non solo. **Al momento la stessa società è stata costretta ad iscriversi con riserva al Campionato di una categoria di Eccellenza, ma rischia di non partecipare ad alcun campionato in quanto non ha la disponibilità di un**

impianto sportivo ove disputare la propria attività per la prossima stagione 2023/2024.

Il diniego da parte del Comune di Viterbo di concedere l'uso dello Stadio Rocchi, che è disponibile ed in perfetto stato di agibilità e di conservazione, impedisce alla società ricorrente la possibilità di disputare la prossima stagione sportiva in qualsiasi categoria e mette in serio pericolo a questo punto la sopravvivenza della squadra.

Ed infatti, alla luce di quanto esposto, ad oggi non sussistono ostacoli di alcun genere che vietino o impediscano alla società ricorrente di giocare presso l'impianto ubicato nel Comune ove la stessa ha la propria sede sociale.

Nel caso di specie lo Stadio Enrico Rocchi, ubicato nel Comune ove la società ha la propria sede, è ad oggi disponibile ed in perfetto stato di conservazione di manutenzione.

Non esiste alcuna delle cause ostative in base alle quali la società ricorrente possa essere autorizzata dalle Leghe sportive, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 NOIF a svolgere la propria attività sportiva in impianti diversi ed ubicati fuori Comune o addirittura fuori Regione, con la conseguenza che **la negata disponibilità dell'impianto da parte del Comune causa l'esclusione da qualsiasi competizione sportiva e la stessa sopravvivenza della squadra calcistica.**

Alla luce di quanto esposto e dedotto, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che codesto Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma, Voglia, previa sospensione cautelare di tutti gli atti e/o provvedimenti impugnati in epigrafe e adozione ai sensi dell'art. 55 c.p.a delle misure cautelari ritenute più idonee e confacenti con quanto dedotto in giudizio, in accoglimento del ricorso in oggetto:

1. accertare e dichiarare, previa sospensione degli effetti, l'illegittimità e l'ingiustizia della condotta posta in essere dal Comune di Viterbo nei confronti della ricorrente, con riferimento al diniego di rilascio del nulla osta previsto dall'art. 19 delle N.O.I.F. per disputare le competizioni calcistiche della stagione 2023/2024 all'interno dello Stadio Enrico Rocchi sito in via della Palazzina snc Viterbo, nonché con riguardo al diniego manifestato dallo

stesso Comune in ordine al rinnovo e/o alla proroga temporanea della gestione in uso e della manutenzione dell'impianto suddetto per la stagione sportiva 2023/2024, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti di manifestazione implicita e/o esplicita dei dinieghi anzidetti, conosciuti e non, ivi compresi la comunicazione prot. n. 84828/2023 del 07.07.2023, la comunicazione prot. n. 86211 dell'11.07.2023, la comunicazione prot. n. 87340/2023 del 13.07.2023, il verbale della seduta del 06.07.2023 non comunicato, l'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'affidamento in concessione dello stadio comunale approvata con determinazione dirigenziale n.1930 del 28.07.2023 e allegato modulo di partecipazione.

2.conseguentemente annullare i dinieghi e/o gli atti e provvedimenti conosciuti e non, indicati al punto 1;

3.per l'effetto adottare ogni conseguente statuizione ai fini di consentire alla ricorrente l'utilizzo dello Stadio Enrico Rocchi per la disputa delle competizioni sportive relative alla stagione 2023/2024.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di lite.

Roma 18.08.2023

Avv. Laura Torroni